



Concorso di idee per la Riqualificazione dell'Area Ex Cerusa e zone adiacenti in Masone (GE)

Data del documento: 09.01.2024

ELENCO DOMANDE/RISPOSTE > unica fase

Domanda n. 1 del 12/12/2023

Buongiorno,

All'interno del bando di concorso manca la divisione dell'importo lavori per id opere corrispondenti, come indicato al CAPITOLO 1 "al fine di non porre alcun limite nella definizione del progetto."

Si chiede quindi come sia possibile generare a valle del concorso, il certificato di buona esecuzione dei servizi (Come indicato al CAPITOLO IV - ADEMPIMENTI FINALI) che abbia validità in termini di riconoscimento dei requisiti senza che siano specificati i singoli requisiti per id opere corrispondenti.

I detti certificati di buona esecuzione, infatti, per legge devono obbligatoriamente contenere importo lavori e suddivisione dell'importo nelle diverse categorie id opere e importi di lavoro parziali.

un qualsiasi certificato sprovvisto di id opere ed importi lavori parziali corrispondenti (in caso di più id opere), non avrebbe nessun valore legale e non potrebbe essere mai utilizzato per la validazione del servizio di PFTE effettuato e quindi valere a livello curriculare.

Il Concorso di idee è solo nella prima fase di proposte ideative ai sensi D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 art. 40 comma 2 punto 3 .

Si precisa che all'art. 10 cap. Il del Bando è facoltà del concorrente presentare un prospetto sommario dei costi .

la documentazione finale richiesta è equivalente a uno Studio di Fattibilità come descritto dal DPR 207/2010

ed equiparabile al DOCFAP nel D.lgs. 36/2023, Allegato I.7 art. 2.

Il certificato di buona esecuzione del servizio, rilasciato ai progetti premiati, sarà utilizzabile, come indicato all'art. 17 del Bando, a livello curriculare.

Al fine della completezza del certificato l'Ente riconoscerà quale categoria prevalente la E.19 ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

Domanda n. 2 del 12/12/2023

Vorremmo porre un quesito sul CAPITOLO IV - ADEMPIMENTI FINALI in merito al certificato di buona esecuzione del servizio.

Nel detto capitolo si parla infatti di emissione del certificato per "i concorrenti che siano stati premiati o ritenuti meritevoli di menzione, potranno assimilare la loro prestazione ad uno studio fattibilità sia in

termini di requisiti di partecipazione che di merito tecnico nell'ambito di procedure di affidamento di servizi di architettura

e ingegneria."

Si chiede se il grado di progettazione sia STUDIO DI FATTIBILITÀ inteso come da D.M. 17 giugno 2016, ovvero classificabile come ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE, oppure come vero e proprio PFTE ovvero PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA del dlgs 36/2023 (nuovo codice appalti).

Il Concorso di idee è solo nella prima fase di proposte ideative ai sensi D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 art. 40 comma 2 punto 3 .

Si precisa che all'art. 10 cap. Il del Bando è facoltà del concorrente presentare un prospetto sommario dei costi .

la documentazione finale richiesta è equivalente a uno Studio di Fattibilità come descritto dal DPR 207/2010

ed equiparabile al DOCFAP nel D.lgs. 36/2023, Allegato I.7 art. 2.

Il certificato di buona esecuzione del servizio, rilasciato ai progetti premiati, sarà utilizzabile, come indicato all'art. 17 del Bando, a livello curriculare.

Al fine della completezza del certificato l'Ente riconoscerà quale categoria prevalente la E.19 ai sensi del D.M. 17 giugno 2016.

Domanda n. 3 del 12/12/2023

A punto 10. ELABORATI RICHIESTI del bando di concorso si chiede " Nello specifico gli elaborati grafici potranno avere i seguenti contenuti: Proposta di rifunionalizzazione e sistemazione dell'area in progetto, con evidenziazione delle relazioni spaziali e funzionali della stessa rispetto al territorio comunale ed individuazione dei temi di riqualificazione e rigenerazione

proposti dal concorrente;

Ipotesi di connessione delle aree nell'ambito di intervento con il tessuto urbano circostante;

Schemi distributivi dei percorsi ciclabili e pedonali che illustrino le soluzioni di superamento delle barriere

architettoniche;

Proposta di intervento a livello di masterplan dell'area ex Cerusa, consistente in planimetrie della piazza e delle

aree contermini (individuare area di intervento in scala 1:200), nella quale vengono approfonditi ed evidenziati i

temi di riqualificazione e rigenerazione proposti dal concorrente

Prospetti e/o sezioni dello stato di progetto ed in particolare dei nuovi elementi costituenti la proposta ideativa;

Schema di sostenibilità ambientale dei nuovi elementi costituenti la proposta ideativa; proposte di durabilità dei

materiali e rispetto dei CAM;

Quanto altro ritenuto utile alla esplicitazione della proposta ideativa."

Si chiede se quindi sia obbligatorio presentare anche le " rappresentazioni tridimensionali delle volumetrie esterne ".

Si ai sensi dell'art. 2 punto 10 del Cap II del bando

Domanda n. 4 del 12/12/2023

Salve, è possibile partecipare al concorso per gli architetti attivi registrati presso l'Ordine degli Architetti in Turchia? Nel bando e' indicato che sono inoltre ammessi a partecipare anche soggetti appartenenti a Stati extra UE che, in accordo con l'Unione Europea, contemplino l'equiparazione dei requisiti e l'equipollenza delle

professionalità; in tal caso i professionisti saranno tenuti a produrre, all'esito del Concorso, la documentazione comprovante l'equipollenza professionale. Comprendiamo che sia possibile partecipare con il documento rilasciato dall'Ordine degli Architetti, potreste confermare, per favore?

Si ai sensi dell'art. 46 del D.lgs 31 Marzo 2023 n 36 "A tali concorsi possono partecipare, oltre ai soggetti ammessi ai concorsi di progettazione, anche i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza"

Domanda n. 5 del 14/12/2023

Buonasera, vorrei sapere se in un gruppo di due partecipanti, nessuno dei due è iscritto ad alcun albo dei professionisti, però uno è già in possesso di laurea specialistica, l'altro è un laureando alla specialistica. Mi chiedevo se fosse possibile comunque partecipare e concorrere al bando di concorso, oppure no. Grazie

No, ai sensi del Cap II Partecipazione al Concorso punto 3

Domanda n. 6 del 14/12/2023

L'area oggetto del concorso è quella indicata nel D.I.P. nella Tavola 2 (a pag.7) con colore giallo. Giusto?

L'area oggetto del concorso è la Tav. 2 colorata in giallo e la Tav. 3 con la delimitazione in rosso

Domanda n. 7 del 14/12/2023

L'allargamento indicato sempre nel D.I.P. come "Ulteriori obiettivi" (a pag.8) e nella Tavola 3 (a pag.9) con area perimetrata con colore rosso è una richiesta integrativa di possibili interventi da proporre (area a verde diffusa, struttura polifunzionale di sup. massima 800,00 mq, arredo urbano d'insieme) che non rientrano nella cifra di 2.000.000,00 € indicata nel bando come "costo massimo presunto dell'intervento da realizzare".

E' giusta questa interpretazione?

Il progetto di idee deve comprendere tutto il DIP

Domanda n. 8 del 14/12/2023

Sempre in merito agli "Ulteriori obiettivi" dove al punto 2. si parla di una "struttura polifunzionale coperta" di sup. massima di 800,00 mq. Se possibile, si chiede una maggiore definizione di questi spazi e di quello che l'amministrazione avrebbe intenzione di prevedere (Una biblioteca di quartiere? o una a livello comunale? Servizi di tipo sociale? Ecc...)

Secondo le esigenze di una popolazione di 4000 abitanti

Domanda n. 9 del 14/12/2023

Secondo le previsioni dell'amministrazione, servono altri spazi a parcheggio? In caso di risposta affermativa, quanti nuovi stalli sarebbero indicativamente necessari?

il più possibili in coerenza con gli obiettivi del DIP e in coerenza al PUC e ai vincoli

Domanda n. 10 del 15/12/2023

1) A pag 8 del dip al punto 2 non è chiaro come deve essere la struttura che avete immaginato. Gli 800mq si intendono coperti e riscaldati? Se deve essere uno spazio polifunzionale per fiere o coworking, come può essere anche una biblioteca? Come può diventare parcheggio se è uno spazio interno riscaldato?

2) Bisogna prevedere un'area dedicata a parcheggi intesi all'esterno degli 800mq? C'è una superficie minima richiesta dagli standard comunali dedicata a parcheggi? Se questa superficie c'è, bisogna integrarla in quota parte con parcheggi dedicati agli 800mq di spazio polifunzionale?

3) C'è un budget di riferimento? Anche ipotetico.

le strutture possono essere più di una, aperte e chiuse, in compatibilità del PUC e delle eventuali varianti possibili. Con importo complessivo massimo di €. 2.000.000,00.= ai sensi del Cap I punto 1 settimo comma del bando

Domanda n. 11 del 18/12/2023

Nel Dip c'è un'elenco di desiderata, nel PUC c'è un programma differente che include una cubatura di residenziale. Il PUC si intende superato?

Il PUC è superato per la parte residenziale. Rimane vigente per il punto 2 - 2) FLESSIBILITA' ALTERNATIVA AMMESSA Esclusivamente nel caso il Comune di Masone risulti proprietario delle aree comprese nel settore è ammessa la possibilità di un intervento volto prevalentemente alla realizzazione di pubbliche infrastrutture e servizi, non incidenti sul carico urbanistico, da approvarsi con il criterio della rigenerazione urbana in applicazione della L.R. 23/2018 e s.m. - AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO URBANO - RQ-CU

Domanda n. 12 del 18/12/2023

Nell'area di progetto è richiesta una superficie dedicata a parcheggi pubblici? In caso di risposta affermativa, quanti mq sono necessari? Eventualmente c'è la volontà o il budget di farli interrati?

il più possibili in coerenza con gli obiettivi del DIP e in coerenza al PUC e ai vincoli

Domanda n. 13 del 18/12/2023

La struttura polifunzionale di 800 mq menzionata nel DIP deve essere unica o si possono fare più strutture la cui somma arrivi a 800mq? Tale struttura deve essere di un piano o può arrivare a più piani? C'è un limite di altezza?

le strutture possono essere più di una, aperte e chiuse, in compatibilità del PUC e delle eventuali varianti possibili.

Domanda n. 14 del 18/12/2023

Buongiorno, sarebbe possibile avere con precisione il limite dell' area di concorso? Grazie

E' presente nelle Tav. 2 e 3 del DIP

Domanda n. 15 del 18/12/2023

Buonasera, potreste specificare meglio la natura della struttura polifunzionale coperta? Come pensate di trasformare una biblioteca in un parcheggio? Grazie

le strutture possono essere più di una, aperte e chiuse, in compatibilità del PUC e delle eventuali varianti possibili.

Domanda n. 16 del 21/12/2023

Il confine di inedificabilità va rispettato? Ed ancora la tavola "elaborati grafici e limiti vincoli idrografico comprensivo del riempimento" indica che il riempimento è stato eseguito e con quali materiali ma se non eseguito si può riutilizzare il dislivello dell'area ex Cerusa come riferimento, in questo caso, per riempire l'area?

Si, e il riempimento verrà eseguito con materiale classificato di tipo B secondo il D.Lgs. 152/3 Aprile 2006

Domanda n. 17 del 21/12/2023

Si chiede di specificare meglio cosa comporta il vincolo "corridoio per specie di ambienti acquatici" e di indicare la fascia di rispetto nel rilievo.

Gli interventi proposti, in area limitata anche se non ricadente all'interno del corridoio ecologico della "Rete Natura 2000" devono essere compatibili alla tutela del vincolo secondo una valutazione d'incidenza.

Biodiversità Rete ecologica reperibile al seguente link

<https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/ambiente-tematiche/index.html?canale=3>

caricare Biodiversità - Rete Ecologica

Domanda n. 18 del 21/12/2023

Potete indicare il numero di parcheggi richiesti?

il più possibili in coerenza con gli obiettivi del DIP e in coerenza al PUC e ai vincoli

Domanda n. 19 del 21/12/2023

La "nuova piazza" è tra gli obiettivi da perseguire con il concorso? Va progettata?

Vedi DIP pag. 6 "Esigenze strategiche e funzionali generali"

Domanda n. 20 del 21/12/2023

Non file dwg 5. Rilievo Ex Cerusa non sembrano esserci quote all'interno del piazzale, mentre sono presenti nel file 6. Rilievo stato attuale. E' possibile avere un rilievo dwg completo? Inoltre l'area di progetto indicata nel file DIP, tavola 3, pag.9 è molto più estesa rispetto a quella indicata nel rilievo. E' possibile avere un dwg esteso?
Non è possibile fornire il file Dwg richiesto, in quanto non è in possesso di questa Amministrazione

Domanda n. 21 del 22/12/2023

Buongiorno, è pena di esclusione la partecipazione al concorso non essendo in possesso di partita iva ma eventualmente fornirla in caso di aggiudica?

Si, ai sensi del Cap II Partecipazione al Concorso punto 3

Domanda n. 22 del 24/12/2023

Qual è lo stato attuativo del progetto di riempimento indicato nel documento 4? I costi relativi a questo intervento sono compresi all'interno del quadro economico di 2.000.000 euro previsto dal bando oppure è finanziato diversamente?

Il riempimento è a carico della ditta venditrice dell'area, e verrà eseguito con materiale classificato di tipo B secondo il Dlgs n. 152 del 3 Aprile 2006 e non fa parte dei costi del progetto di idee

Domanda n. 23 del 24/12/2023

È possibile ricevere un file .dwg con un inquadramento urbano più ampio rispetto a quello contenuto nel documento 5?

Non è possibile fornire il file Dwg richiesto, in quanto non è in possesso di questa Amministrazione

Domanda n. 24 del 28/12/2023

Si chiede gentilmente se possibile di avere in formato editabile (Dwg) le sezioni presenti nell'Al. 4- Elaborati grafici e limite di vincoli idrografico comprensiva del riempimento.

Non è possibile fornire il file Dwg richiesti, in quanto non in possesso di questa Amministrazione

Domanda n. 25 del 28/12/2023

Si chiede gentilmente di chiarire se l'intervento di riempimento previsto nell'Al. 4 è vincolante.

Si, e il riempimento verrà eseguito con materiale classificato di tipo B secondo il D.Lgs. 152 3 Aprile 2006 dalla ditta venditrice dell'area (obbligo contrattuale)

Domanda n. 26 del 28/12/2023

Si chiede gentilmente di chiarire se il "vincolo di inedificabilità assoluta" definito con la linea arancione nell'Al. 4 riguarda solo gli edifici o anche sistemazioni esterne (percorsi, pavimentazioni, piazze, ecc.).

il Regolamento 14 Luglio 2011 n. 3 e s.m.i. prevede

Art. 5.

(Interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta)

1. Nella fascia di inedificabilità assoluta, articolata secondo quanto previsto dall'articolo 4, non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti la ristrutturazione edilizia, che non pregiudichino in ogni caso la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione, quali:

a) i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del fabbricato esistente dal corso d'acqua;

b) gli interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d'uso, ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione;

c) pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità;

d) balconi e sbalzi;

e) la posa in opera di tubi o condotte di servizio. Sono invece esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione, nonché gli interventi pertinenziali aventi sedime distinto dal fabbricato, a meno che si tratti di impianti tecnologici o similari. Sono comunque consentiti interventi di sostituzione edilizia che prevedano la ricostruzione degli edifici esistenti al di fuori delle fasce di cui all'articolo 4, sempre nel rispetto delle disposizioni connesse alla pericolosità idraulica di cui ai piani di bacino sull'assetto idrogeologico vigenti.

2. Sono fatti salvi, previa autorizzazione della Provincia, gli interventi di realizzazione di strade di interesse pubblico, purché non interferenti con la sicurezza delle opere di protezione presenti e con la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e delle opere stesse, né pregiudichino l'eventuale sistemazione definitiva del corso d'acqua.

3. (Omissis) (4)

4. A seguito dell'approvazione di progettazioni di livello almeno definitivo di messa in sicurezza idraulica di un corso d'acqua, che, nell'ambito di un contesto di sistemazione complessiva, comportino la demolizione di volumi edilizi esistenti in fregio al corso d'acqua, può essere autorizzata dalla Provincia, la ricostruzione, anche non fedele, di tali volumi a distanze inferiori a quelle previste all'articolo 4, a condizione che ricadano in tessuti urbani consolidati e che:

a) gli interventi idraulici da realizzare siano finalizzati alla messa in sicurezza e consentano di raggiungere l'assetto definitivo del corso d'acqua previsto dal piano e che la demolizione sia necessaria e propedeutica alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica complessivi;

b) si tratti di insediamenti produttivi, e sia dimostrato che non sia possibile prevederne la ricostruzione a maggiore distanza dal corso d'acqua, anche in considerazione del mantenimento dell'attività produttiva;

c) l'intervento di demolizione e ricostruzione sia a carico del privato interessato, il quale si impegna, altresì, a cedere gratuitamente le aree necessarie agli interventi di sistemazione idraulica, e che il volume edilizio ricostruito sia soggetto a vincolo di destinazione d'uso produttiva. La Provincia, nell'ambito dell'autorizzazione, verifica che la ricostruzione sia tale da garantire comunque l'adeguata manutenzione delle opere idrauliche e dell'alveo e sia compatibile con le nuove strutture arginali.

5. La disciplina della fascia di inedificabilità assoluta va applicata, nei territori di competenza delle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, in termini integrati e complementari alla disciplina relativa alle aree connesse alla pericolosità idraulica ed idrogeologica definite dai piani di bacino, ovvero, al regime transitorio di cui all' articolo 26 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) nei termini indicati dall'articolo 10, con prevalenza, caso per caso, della disciplina più restrittiva. In particolare resta ferma la disciplina della "fascia di riassetto fluviale" per l'Autorità di Bacino regionale e quella interregionale del fiume Magra e della "fascia B di progetto" per l'Autorità di Bacino nazionale del fiume Po.

modificato dal Regolamento 16 Marzo 2016 n. 1

Art. 1.

(Modifiche al Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua))

1. All'articolo 4 del Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "

Per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri.

,".

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

2. All'articolo 5 il comma 3 è abrogato.

Domanda n. 27 del 04/01/2024

Salve, siamo un collettivo di progettisti composto da tre persone: due Architetti abilitati e iscritti all'albo professionale dipendenti privato e pubblico (dottorando), ed un collaboratore laureato magistrale; chiediamo se rientriamo nei requisiti di partecipazione.

Grazie,

Cordiali saluti.

ai sensi del Bando

CAPITOLO II - PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

3. SOGGETTI AMMESSI AL CONCORSO: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare al Concorso tutti i soggetti di cui all'art. 66 del D-Lgs. 36/2023 s.m.i. che non siano soggetti alle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 dello stesso codice che non abbiano affidato incarichi in violazione

dell'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, in possesso dei requisiti di cui al DM 263/2016 e che siano in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

a. (per professionisti) Iscrizione, al momento della partecipazione al concorso, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

b. (per Società di ingegneria e S.T.P) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura.

c. i lavoratori subordinati abilitati all'esercizio della professione e iscritti all'ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale di appartenenza, con esclusione dei dipendenti della stazione appaltante o dell'ente concedente che bandisce il concorso (cfr. art.46 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i.

Possono partecipare al concorso tutti i soggetti che, per legge, possono essere affidatari di incarichi di progettazione.

Possono inoltre partecipare i professionisti dipendenti pubblici e privati abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine professionale secondo l'ordinamento nazionale, nel rispetto delle norme che regolano il rapporto di impiego.

.....

I concorrenti possono partecipare singolarmente o congiuntamente mediante raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti. Ai soggetti già costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di raggruppamento deve essere nominato un capogruppo, unico responsabile e referente nei confronti dell'Ente Banditore, per tutta la durata della procedura.

Il raggruppamento costituisce un'entità unica ai fini del concorso e la paternità della proposta ideativa espressa verrà riconosciuta, a parità di titoli e diritti, a tutti i componenti del raggruppamento 2.

I raggruppamenti, anche se non ancora formalmente costituiti, devono prevedere, quale progettista, la presenza di almeno un professionista laureato, abilitato all'esercizio della professione da meno di 5 (cinque) anni secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, ai sensi del D.M. 263/2016 e s.m.i. e l'art.39 comma 1 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023. Per le procedure di affidamento che non richiedono il possesso del diploma di laurea, il giovane deve essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, nel rispetto dei relativi ordini professionali. I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti.

I partecipanti al concorso, singoli o in raggruppamento, potranno avvalersi di consulenti e collaboratori, anche se non iscritti agli Ordini o Registri professionali.

Di ogni singolo consulente o collaboratore dovrà essere dichiarata la qualifica e la natura della consulenza o della collaborazione. Compiti e attribuzione dei consulenti e/o collaboratori sono definiti all'interno del gruppo concorrente senza che ciò abbia rilevanza nei rapporti fra il concorrente e l'Ente banditore.

Pagina 5 di 14

I Concorrenti che si presentano in forma associata dovranno possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito descritti.

Ai Consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i Raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile.

Nei Consorzi ordinari, il Consorziato che assume la quota maggiore di attività riveste il ruolo di capofila che dovrà essere assimilato al mandatario.

In particolare, con riferimento al concorso:

È vietato ai Concorrenti di partecipare alla procedura in più di un Raggruppamento temporaneo/Consorzio ordinario/GEIE.

È vietato al Concorrente, che partecipa alla procedura in Raggruppamento/Consorzio Ordinario/GEIE, di partecipare anche in forma individuale.

Domanda n. 28 del 05/01/2024

Alla pag. 6 del D.I.P. viene indicata come prioritaria la necessità di "[...] dotare il Paese Nuovo di una Piazza Nuova [...]. Un'area completamente pedonale con adeguati spazi espositivi [...] attraverso l'individuazione di possibili flussi pedonali che permettano spostamenti fluidi e gradevoli fra le diverse zone dell'abitato.

La localizzazione della Piazza Nuova, suggerita in modo non vincolante dall'Amministrazione, può coincidere con lo spazio corrispondente al punto di incrocio tra via Roma (strada del Turchino) e viale Vittorio Veneto (evidenziato in colore verde nella TAV.2). In tale ambito sono stati realizzati negli ultimi anni, a cura delle Amministrazioni, due marciapiedi a forma di penisola che già oggi consentono ai cittadini di sostare e incontrarsi, rappresentando un potenziale primo nucleo funzionale di quella che sarà Piazza Nuova."

Considerato che nella stessa Tav. 2 viene riportata l'area oggetto di intervento in giallo, e che nella Tav. 3 invece è indicata in rosso l'area di progetto, (così come riportato a pag. 8 del D.I.P.), si ritiene necessario un chiarimento che specifichi se sia consentito avanzare una proposta progettuale, o se ne esista già una da tenere in considerazione, per l'area denominata Piazza Nuova e indicata in verde in Tav. 2.

e' consentito avanzare proposte progettuali alternative

Domanda n. 29 del 06/01/2024

Per quanto concerne la relazione illustrativa e le tavole, oltre a quanto presente sul bando è necessario utilizzare un layout particolare oppure no?; nello specifico si fa riferimento a particolari margini ed interlinea per la relazione e a squadrature per quanto concerne le tavole.

Grazie.

Occorre fare riferimento al punto 10 del Cap. II del Bando

Domanda n. 30 del 07/01/2024

1 - La superficie da destinare a parcheggi può essere realizzata interrata e/o semi interrata, all'interno del lotto dell'area ex Cerusa?

2 - In tal caso il conteggio della superficie a parcheggi rientra nel conteggio totale degli 800 mq?

3 - E' possibile spostare i locali accessori presenti a sud dell'area ex Cerusa, che ad oggi ospitano i bagni ed i locali enel?

4 - All'art 10 del Bando, in merito agli elaborati grafici richiesti, si parla di "rappresentazioni tridimensionali delle volumetrie esterne nel numero massimo di due". Per rappresentazioni tridimensionali si intendono esclusivamente i cosiddetti render/simulazioni fotografiche o anche assonometrie, sezioni prospettiche e simili?

1) I parcheggi devono essere eseguiti secondo la normativa del PUC e il vincolo idraulico

2) si

3) si

4) la miglior rappresentazione che si ritiene per la presentazione dell'idea di progetto

Domanda n. 31 del 07/01/2024

Si chiede se è possibile inserire nella relazione illustrativa ulteriori immagini tridimensionali del progetto. grazie e buon lavoro.

Si

Domanda n. 32 del 07/01/2024

I costi di realizzazione della struttura polifunzionale coperta devono essere compresi nel quadro economico di 2.000.000 di euro?

Si

Domanda n. 33 del 08/01/2024

Si chiede se il muro con funzione di "difesa spondale" esistente possa essere rivisto nella sua architettura, ovvero demolito e ricostruito per un miglior rapporto col

contesto

si è possibile nei limiti del bando e nel rispetto del vincolo idraulico e relative autorizzazioni

Domanda n. 34 del 08/01/2024**è possibile effettuare interventi sul muro spondale esistente?**

si è possibile nei limiti del bando e nel rispetto del vincolo idraulico e relative autorizzazioni

Domanda n. 35 del 08/01/2024**quali interventi sono ammessi sul muro esistente con funzione di argine?**

si è possibile nei limiti del bando e nel rispetto del vincolo idraulico e relative autorizzazioni

Domanda n. 36 del 08/01/2024**il limite di inedificabilità assoluta ammette interventi di "appianamento" al fine di creare ulteriori spazi adibiti a piazza?**

Il Regolamento 14 Luglio 2011 n. 3 e s.m.i. prevede

Art. 5.

(Interventi nelle fasce di inedificabilità assoluta)

1. Nella fascia di inedificabilità assoluta, articolata secondo quanto previsto dall'articolo 4, non sono ammessi interventi di nuova edificazione. Sono ammessi interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti la ristrutturazione edilizia, che non pregiudichino in ogni caso la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e la sicurezza delle opere di protezione, quali:

a) i modesti ampliamenti a fini igienico-sanitari e tecnologici, purché non riducano la distanza del fabbricato esistente dal corso d'acqua;

b) gli interventi di frazionamento interni, mutamenti di destinazione d'uso, ed il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e, più in generale, le sopraelevazioni che non configurino interventi di nuova costruzione;

c) pali o tralicci, recinzioni, cancelli, tettoie, o similari, purché amovibili in caso di necessità;

d) balconi e sbalzi;

e) la posa in opera di tubi o condotte di servizio. Sono invece esclusi gli interventi di demolizione con ricostruzione, nonché gli interventi pertinenziali aventi sedime distinto dal fabbricato, a meno che si tratti di impianti tecnologici o similari. Sono comunque consentiti interventi di sostituzione edilizia che prevedano la ricostruzione degli edifici esistenti al di fuori delle fasce di cui all'articolo 4, sempre nel rispetto delle disposizioni connesse alla pericolosità idraulica di cui ai piani di bacino sull'assetto idrogeologico vigenti.

2. Sono fatti salvi, previa autorizzazione della Provincia, gli interventi di realizzazione di strade di interesse pubblico, purché non interferenti con la sicurezza delle opere di protezione presenti e con la possibilità di attività di manutenzione degli alvei e delle opere stesse, né pregiudichino l'eventuale sistemazione definitiva del corso d'acqua.

3. (Omissis) (4)

4. A seguito dell'approvazione di progettazioni di livello almeno definitivo di messa in sicurezza idraulica di un corso d'acqua, che, nell'ambito di un contesto di sistemazione complessiva, comportino la demolizione di volumi edilizi esistenti in fregio al corso d'acqua, può essere autorizzata dalla Provincia, la ricostruzione, anche non fedele, di tali volumi a distanze inferiori a quelle previste all'articolo 4, a condizione che ricadano in tessuti urbani consolidati e che:

a) gli interventi idraulici da realizzare siano finalizzati alla messa in sicurezza e consentano di raggiungere l'assetto definitivo del corso d'acqua previsto dal piano e che la demolizione sia necessaria e propedeutica alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulica complessivi;

b) si tratti di insediamenti produttivi, e sia dimostrato che non sia possibile prevederne la ricostruzione a maggiore distanza dal corso d'acqua, anche in considerazione del mantenimento dell'attività produttiva;

c) l'intervento di demolizione e ricostruzione sia a carico del privato interessato, il quale si impegna, altresì, a cedere gratuitamente le aree necessarie agli interventi di sistemazione idraulica, e che il volume edilizio ricostruito sia soggetto a vincolo di destinazione d'uso produttiva. La Provincia, nell'ambito dell'autorizzazione, verifica che la ricostruzione sia tale da garantire comunque l'adeguata manutenzione delle opere idrauliche e dell'alveo e sia compatibile con le nuove strutture arginali.

5. La disciplina della fascia di inedificabilità assoluta va applicata, nei territori di competenza delle Autorità di Bacino operanti sul territorio ligure, in termini integrati e complementari alla disciplina relativa alle aree connesse alla pericolosità idraulica ed idrogeologica definite dai piani di bacino, ovvero, al regime transitorio di cui all'articolo 26 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183) nei termini indicati dall'articolo 10, con prevalenza, caso per caso, della disciplina più restrittiva. In particolare resta ferma la disciplina della "fascia di riassetto fluviale" per l'Autorità di Bacino regionale e quella interregionale del fiume Magra e della "fascia B di progetto" per l'Autorità di Bacino nazionale del fiume Po.

modificato dal Regolamento 16 Marzo 2016 n. 1

Art. 1.

(Modifiche al Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua))

1. All'articolo 4 del Regolamento regionale 14 luglio 2011, n. 3 (Regolamento recante disposizioni in materia di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d'acqua) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "

Per i corsi d'acqua ricadenti nel reticolo idrografico di primo, secondo e terzo livello è stabilita una fascia di inedificabilità assoluta pari a 10 metri.

",

b) i commi 5 e 6 sono abrogati.

2. All'articolo 5 il comma 3 è abrogato.

Domanda n. 37 del 08/01/2024**è possibile effettuare interventi sul letto del torrente al fine di rendere accessibile, in assenza di criticità alcuna, il torrente stesso?**

si è possibile nei limiti del bando e nel rispetto del vincolo idraulico e relative autorizzazioni

Domanda n. 38 del 08/01/2024

Salve,

il costo stimato dell'opera comprende sia l'intervento in area in giallo che quello in area in rosso inclusa la struttura polifunzionale?

E' possibile ipotizzare spazi per la sosta seminterrati o interrati?

Il costo dell'opera comprende sia l'intervento in area in giallo che quella in rosso inclusa la struttura polifunzionale

I parcheggi devono essere eseguiti secondo la normativa del PUC e il vincolo idraulico e del vincolo di inedificabilità assoluta
